

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena» (1532), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2, 3 e passim
DIANA (DC), relatore alla Commissione	1, 4
MARGHERITI (PCI)	2
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	4

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena» (1532), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riconosci-

mento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena», d'iniziativa dei deputati Mora, Pellizzari, Zampieri, Zuech, Meneghetti, Bambi, Campagnoli, Rabino, Berselli, Ferrari Giorgio, Zarro, Bruni, Zambon, Mongiello, Poti, Mundo, Ianni, Binelli, Cocco, Bellini, Barzanti, Antonellis, Zoppetti, Toma, Boncompagni e Patuelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge era stato già assegnato alla Commissione in sede referente e il 20 novembre scorso ne era stato chiesto il mutamento di sede.

Il relatore senatore Diana, ha già svolto la sua relazione nella precedente seduta, il 20 novembre. Chiedo al relatore se non ritiene di dovere aggiungere altro a quanto già detto.

DIANA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo di non dover ripetere le considerazioni svolte nella seduta da lei ricordata; sottolineo soltanto, ancora una volta, l'urgenza della approvazione del disegno di legge in esame.

Desidero tuttavia far presente che alcuni colleghi della provincia di Modena e delle

zone limitrofe vorrebbero intervenire nelle prossime sedute, anche per vagliare la possibilità di eventuali emendamenti. Personalmente non sono contrario ad una iniziativa di questo genere, purchè non comporti un eccessivo allungamento dei tempi di discussione.

PRESIDENTE. Anche io ho ricevuto sollecitazioni per un rinvio della discussione da parte di alcuni colleghi, i quali non hanno intenzione di modificare il testo, ma di intervenire nella discussione per fare alcune dichiarazioni che si desidera restino agli atti.

MARGHERITI. Signor Presidente, si può tuttavia avviare questa mattina la discussione generale.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il collega Margheriti.

Se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo comunista condivide gli obiettivi del disegno di legge in esame perchè con esso si viene a colmare una lacuna della nostra legislazione sulle denominazioni di origine controllata e sui marchi. Infatti, se il disegno di legge verrà approvato, si valorizzerà un prodotto che a nostro parere lo merita. Esso è il risultato di una antica e gelosa esperienza che si perde — come documenta la stessa relazione del senatore Diana — nella notte dei tempi. Quindi preannuncio fin da ora che noi voteremo a favore del provvedimento.

Vorrei esprimere il nostro accordo anche con il tipo di normativa che viene complessivamente proposta, sebbene in qualche punto essa presenti secondo noi imprecisioni ed elementi di indeterminazione che potrebbero far emergere qualche problema nel momento dell'attuazione concreta del provvedimento. Ad esempio, all'articolo 1 si legge: «... nella provincia di Modena e nei comuni limitrofi della provincia di Reggio Emilia». Cosa si intende per limitrofi? Ci si riferisce ai comu-

ni confinanti? Io penso di sì, stando al significato esatto del termine. Tuttavia, a mio avviso, sarebbe meglio elencare i singoli comuni della provincia di Modena e della provincia di Reggio Emilia, dal momento che in alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia, vicini ma non confinanti con la provincia di Modena, vengono coltivati i vitigni indicati e si produce aceto balsamico. In sostanza, ritengo che sarebbe preferibile delimitare con più precisione la zona di produzione dell'aceto balsamico, per evitare eventuali contestazioni successive. Se non è possibile risolvere questo problema con il disegno di legge in esame, credo che una precisazione nel senso indicato potrebbe essere contenuta nel decreto ministeriale di attuazione di cui si fa cenno nell'articolo 4 del provvedimento.

L'articolo 2 si limita ad estendere il permesso a ricorrere alla concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, oltre che agli attuali stabilimenti che producono vino marsala anche a quelli che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena. In sostanza si estende l'operatività di una norma già vigente.

Per quanto riguarda invece le sanzioni di cui all'articolo 3, non sono in grado di valutare se esse quantitativamente siano adeguate, soprattutto tenendo conto del costo abbastanza elevato di questo prodotto che — come sappiamo — ha spinto alcune industrie americane a contraffarlo. Comunque, dato che la sanzione amministrativa non esclude di per sé quella penale relativa alle sofisticazioni ed alle frodi, penso che si possa accogliere la sanzione amministrativa che viene prevista e che non giudico troppo severa.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritengo giusto rinviare ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la disciplina relativa alla produzione, all'affinamento, all'invecchiamento ed alla commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, nonchè alle modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame ed al relativo disciplinare, data la complessità della materia. Tuttavia ritengo anche che sarebbe stato opportu-

no conoscere quanto meno la bozza di disciplinare o disporre di una relazione scritta che ne facesse esplicazione. Desidero fare solo un esempio, per non dilungarmi eccessivamente, ma se ne potrebbero fare diversi: si parla genericamente di legno pregiato in riferimento alle botticelle in cui deve avvenire l'invecchiamento e l'acetificazione del mosto, senza una specificazione precisa del tipo di legno pregiato, contrariamente a quanto previsto invece dal disegno di legge relativo alla produzione del vino marsala. Anche qui, pertanto, cosa si intende per legno pregiato? Dal momento che — almeno a quanto mi risulta — queste botticelle vengono realizzate esclusivamente con il legno di gelso, che non è assolutamente considerato un legno «pregiato», non si riesce francamente a comprendere come una dizione di questa natura possa essere successivamente esplicitata nel decreto ministeriale.

Il problema — ripeto — a me pare di non secondaria importanza per il sapore, per il gusto, per l'equilibrio del prodotto. Peraltro, di norma la denominazione di un prodotto dell'uva si stabilisce analizzando il disciplinare elaborato e proposto, la sua rispondenza con la zona di produzione, il vitigno, il periodo di invecchiamento, la quantità di prodotto per ettaro o frazione di esso e anche in rapporto al metodo di produzione, ai contenitori per l'invecchiamento, alle caratteristiche organolettiche che ne conseguono e che distinguono quel prodotto per la sua inconfondibile tipicità.

In questo caso, invece, si segue una strada abbastanza diversa: perchè? Solo perchè la fretta non è amica del bene e ha fatto dimenticare qualcosa agli estensori del disegno di legge?

In esso, infatti, ci sono delle imprecisioni, che fanno nascere, a mio avviso, degli interrogativi. Mi è sembrato giusto perciò non tacerli nel momento in cui andiamo verso la sua approvazione definitiva.

Comunque, voglio concludere, dicendo che non è nostra intenzione far leva sulle imprecisioni o sugli interrogativi per bloccare il provvedimento in questa fase, dato che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento — sia pure con qualche disattenzione

di troppo — ed è giustamente atteso dai produttori modenesi e reggiani. Tuttavia, trattandosi di uno dei più antichi e conosciuti condimenti, «molto sciropposo, profumato e denso che contiene dal 40 al 50 per cento di materie estrattive, fra cui lo zucchero, ed è preparato con mosto trebbiano che dopo acetificato deve invecchiare per molti anni» — così si legge nell'enciclopedia agraria italiana —, e non di un aceto vero e proprio identificabile con i tradizionali aceti e perciò non soggetto alla legislazione vigente per i normali agri-aceti di vino in genere, mi sembra essenziale — e lo raccomando al Ministero, sperando che già in questa sede il rappresentante del Governo voglia dare assicurazioni in questo senso — che si ponga grande attenzione e scrupolo nel disciplinare principalmente la delimitazione della zona d'origine. In altre parole vorrei sapere se con la dizione «comuni limitrofi», inserita nel disegno di legge, è possibile che venga estesa la zonizzazione ai comuni che limitrofi non sono ma che producono questo prodotto nella provincia di Reggio Emilia. Raccomando inoltre di valutare se non sia necessario specificare anche il tipo di legno pregiato, con il quale devono essere prodotte le botticelle per l'invecchiamento, al momento della emanazione del decreto ministeriale cui l'articolo 4 rinvia.

Con questa raccomandazione finale, ove il Governo ritenesse di poterla accogliere il Gruppo comunista voterebbe senza più alcuna perplessità a favore del disegno di legge in esame. Tuttavia, proprio per la delicatezza dell'argomento e per gli interrogativi emersi proporrei, se la Commissione è d'accordo, un momento di riflessione in modo che si possa riprendere l'esame ed andare alla definitiva approvazione del provvedimento solo quando vi sarà rigorosa certezza sulla sua precisione, per cui una volta divenuto legge non dia adito a diverse e contrastanti interpretazioni nel momento della attuazione concreta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare due osservazioni. La prima è che all'articolo 2, lettera f), si fa riferimento agli stabilimenti che producono vino marsala nella

zona delimitata dalle vigenti disposizioni. Se non incorro in un errore, ricordo che abbiamo approvato un disegno di legge che escludeva la denominazione «vino marsala» per tutto il territorio nazionale, salvo la zona di Trapani. Credo perciò che sia opportuno riflettere un istante sull'opportunità di mantenere la suddetta dizione nel disegno di legge, a meno che non vogliamo ipotizzare che oltre che nella provincia di Modena l'aceto balsamico si possa produrre anche nella provincia di Trapani.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 3, dove sono previste le sanzioni amministrative per chi violi le disposizioni della presente legge. Le sanzioni amministrative previste vanno da lire 200.000 a lire 2 milioni: non essendoci però alcun riferimento alla quantità di prodotto si potrebbe pensare che il magistrato, qualora riscontrasse una violazione, potrebbe far pagare l'ammenda di 2 milioni di lire sia a colui che ha, ad esempio, in negozio cento bottiglie di aceto sia a colui che ne ha migliaia. Pensavo perciò se non fosse il caso di stabilire un minimo ed un massimo anche per quanto riguarda il quantitativo, oppure stabilire un'ammenda per ogni litro o frazione di litro, perchè altrimenti se qualcuno fosse intenzionato a produrre grandi quantità potrebbe pensare che ne valga comunque la pena visto che l'ammenda massima è di 2 milioni.

Poichè mi sembra che la tendenza prevalente sia di rinviare alla ripresa dei lavori l'approvazione definitiva del provvedimento, si potrebbe studiare una diversa formulazione sia del nuovo testo della lettera f) dell'articolo 5 del decreto n. 162, sia dell'articolo 3.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Premesso che il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge (tenuto conto che quello prodotto a Modena non può considerarsi un aceto nel senso tradizionale del termine ma un condimento che sfugge alla legislazione sugli agri definita dalla Corte di giustizia di Strasburgo, anche se non ancora attuata in Italia dal momento che il disegno di legge governativo, presentato nel novembre del

1984, non è stato ancora approvato), debbo dire che le osservazioni qui sollevate nel corso della discussione mi sono sembrate estremamente fondate e coerenti con gli obiettivi che si vogliono perseguire con il provvedimento in questione.

Pertanto, sia la precisazione dei singoli comuni della provincia di Modena e di quella di Reggio Emilia che possono e devono considerarsi zone tradizionalmente produttrici di questo aceto balsamico, sia la specificazione (che c'è del resto in tutti i provvedimenti legislativi sul vino e sui prodotti dell'enologia) del legno da usare per le botti da invecchiamento, nonchè il riferimento opportuno e puntuale fatto dal Presidente alla modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 3, mi inducono a ritenere che sia necessario un momento di riflessione per una più puntuale definizione del disegno di legge.

Quindi, per quanto mi riguarda, mi impegno a dare nella prossima seduta una risposta puntuale a tali questioni che, comunque, considero estremamente valide e fondate ai fini della definizione del disegno di legge in esame.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prendo la parola solo per ringraziare il sottosegretario Santarelli e i colleghi che sono intervenuti e per assicurarli che ho preso nota delle loro osservazioni che valuterò nel dettaglio.

Nella prossima seduta, quando avremo occasione di ascoltare gli interventi dei due senatori di Reggio Emilia, avremo anche la possibilità di rispondere più compiutamente alle questioni che sono state sollevate nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO